

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2022, n. 19

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di interventi per gli edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I

Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto

Art. 1

**Modifica all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44
"Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".**

1. Al comma 3 dell'articolo 1, della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, dopo le parole: *"articoli 7 e 8 della Costituzione"* sono aggiunte le seguenti: *", nonché edifici strumentali all'attività religiosa"*.

Art. 2

**Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44
"Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".**

1. L'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Interventi regionali.

1. *La Giunta regionale, per la medesima categoria di edifici di cui all'articolo 1, è autorizzata a concedere contributi per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo:*

a) sino a un massimo dell'80 per cento della spesa di progetto, quando si tratti di edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

b) sino a un massimo del 50 per cento della spesa di progetto, per gli edifici non rientranti fra quelli della lettera a);

c) sino a un massimo dell'80 per cento della spesa di progetto per interventi di conservazione e restauro di beni mobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.

2. *L'istanza di contributo è presentata dalle autorità competenti, individuate in base all'ordinamento di ciascuna confessione religiosa. L'erogazione del contributo è disposta in una unica soluzione sulla base della documentazione di collaudo dei lavori e della dichiarazione di avvenuta esecuzione degli stessi da parte delle medesime autorità.*

3. *Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla vigente legge regionale in materia di lavori pubblici."*

Art. 3
Modifiche all'articolo 4 legge regionale 20 agosto 1987, n. 44
"Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole: *"I contributi deliberati dai comuni"*, le parole: *"e dalla Regione"*, sono soppresse;
 - b) dopo le parole: *"sono revocati e reintegrati"*, le parole: *" , per i comuni"* sono soppresse;
 - c) dopo le parole: *"legge 28 gennaio 1977, n. 10"*, le parole: *" , e per la Regione nel relativo capitolo di bilancio"* sono soppresse.

CAPO II
Disposizioni in materia di mobilità e di sicurezza stradale

Art. 4
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
"Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".

1. All'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4 le parole: *" , sentita la competente commissione consiliare,"* sono soppresse;
 - b) in fine al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: *"e ne dà comunicazione alla competente commissione consiliare";*
 - c) al comma 9 le parole: *"Entro il 28 febbraio di ogni anno,"* sono sostituite dalle seguenti: *"Entro il 28 febbraio con cadenza biennale,"*.

CAPO III
Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 5
Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
"Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".

1. L'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è abrogato.

Art. 6
Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
"Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia".

1. L'articolo 11 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 è abrogato.

Art. 7
Modifiche all'articolo 45 octies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Al comma 2 dell'articolo 45 octies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera c) è così sostituita:

"c) il direttore del segretariato regionale del Ministero della cultura per il Veneto, o suo delegato;";

b) la lettera d) è abrogata;

c) la lettera e) è così sostituita:

"e) il soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio competente per il territorio, o suo delegato;";

d) la lettera g) è così sostituita:

"g) un rappresentante del Comando Regione Carabinieri Forestale "Veneto" o suo delegato, nei casi in cui la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi boschi, foreste, filari, alberate ed alberi monumentali."

2. Alle modifiche ed integrazioni della composizione della Commissione regionale per il paesaggio come definite al comma 1 del presente articolo, si procede entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

Disposizioni in materia di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali

Art. 8

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54

"Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto".

1. All'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, in fine è aggiunto il seguente periodo: *"L'iscrizione all'Albo è approvata con provvedimento della struttura regionale competente in materia di geologia."*;

b) alla lettera a) del secondo comma, le parole: *"Giunta regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"struttura regionale competente in materia di geologia"*;

c) alla lettera b) del secondo comma, le parole: *"Giunta regionale del Veneto"* sono sostituite dalle seguenti: *"struttura regionale competente in materia di geologia"*.

Art. 9

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4

"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, è aggiunta la seguente:

"b bis) per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del Decreto legislativo relative alle tipologie progettuali di competenza regionale di cui alla lettera a)."

Art. 10

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4

"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, è aggiunta la seguente:

"b bis) per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del Decreto legislativo relative alle tipologie progettuali di cui alla lettera a)."

Art. 11

Modifica all'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".

1. Dopo il primo comma dell'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è aggiunto il seguente:

"1 bis. In deroga al primo comma, sono approvate, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, le modifiche del Piano di tutela delle acque previsto dall'articolo 121 del decreto legislativo n. 152/2006, nelle sole ipotesi in cui sia necessario procedere all'aggiornamento della classificazione dello stato qualitativo e quantitativo delle acque, a seguito del monitoraggio e delle elaborazioni dei dati da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)". Con cadenza biennale, la struttura regionale competente in materia di ambiente riferisce alla competente commissione consiliare sullo stato qualitativo e quantitativo delle acque."

Art. 12

Modifica alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, dopo le parole: *"caduta di valanghe"*, sono aggiunte le seguenti: *", la manutenzione e la realizzazione di opere finalizzate alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi,"*.

Art. 13

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".

1. All'articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera d) del comma 1, è aggiunta la seguente: *"d bis) per il solo Parco regionale del Delta del Po, da un rappresentante delle associazioni espressione della pesca professionale."*;
 - b) alla lettera e) del comma 1, le parole: *"da un rappresentante delle associazioni di promozione turistica"* sono sostituite dalle seguenti: *"da un rappresentante delle associazioni di Pro Loco iscritte all'albo regionale delle Pro Loco di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni Pro Loco""*;
 - c) alla lettera g) del comma 1, dopo le parole: *"associazioni ittiche"* sono aggiunte le seguenti: *"con finalità sportiva o ricreativa"*;
 - d) dopo la lettera g) del comma 1 è aggiunta la seguente: *"g bis) da un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali del turismo, di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"."*

Art. 14

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23, le parole: *"le associazioni di attività di promozione turistica"* sono sostituite con le seguenti: *"le associazioni di rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali del turismo, come definite dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11"*.
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23, è inserita la seguente:

"b bis) le associazioni di Pro Loco iscritte all'albo regionale delle Pro Loco di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34;".

Art. 15
Modifica all'articolo 11 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23
"Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".

1. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23, dopo le parole: *"il proprio Statuto"* sono aggiunte le seguenti: *"e i propri regolamenti"*.
2. In sede di prima applicazione del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Comunità di ciascun ente Parco adeguano lo statuto e i regolamenti del proprio ente Parco a quanto previsto dalla legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 così come modificata dalla presente legge. Decorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, predisponendo uno schema di statuto o di regolamento conforme alla legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 così come modificata dalla presente legge, da sottoporre alla Comunità di ciascun ente Parco per l'approvazione.
3. Le modifiche ed integrazioni alla composizione degli organi degli enti parco disposte dalla presente legge decorrono a partire dal rinnovo dei suddetti organi.

CAPO V
Disposizioni finali

Art. 16
Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 17
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 luglio 2029

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto

Art. 1 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".

Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".

CAPO II - Disposizioni in materia di mobilità e di sicurezza stradale

Art. 4 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".

CAPO III - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 5 - Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".

Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia".

Art. 7 - Modifiche all'articolo 45 octies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

CAPO IV - Disposizioni in materia di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali

Art. 8 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 54 "Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto".

Art. 9 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

Art. 10 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

Art. 11 - Modifica all'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".

Art. 12 - Modifica alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

Art. 13 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".

Art. 14 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".

Art. 15 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 17 - Entrata in vigore.